

Rassegna Stampa

del

25 novembre 2016

La Rassegna Stampa è consultabile
nel sito: www.ancesicilia.it

FINANZIARIA. La manovra da 220 milioni varata dalla commissione Bilancio: adesso la parola passa all'Ars

La Regione rilancia i contributi a pioggia ma taglia ai Comuni

► Più che dimezzato il budget per i sindaci a vantaggio di associazioni, teatri, consorzi, festival. Nuova tassa per alberghi e ristoranti → PIPITONE ALLE PAGINE 2 E 3

I NODI DELLA SICILIA

ALL'ARS PRIMO SÌ ALLA MANOVRA. UN MILIONE E MEZZO AI CANTIERI LAVORI. I SINDACI: TROPPI TAGLI PER I COMUNI

Fondi per enti e precari, ma non per le demolizioni

► Via libera in commissione Bilancio: pioggia di soldi ad associazioni, trattoristi, Pip. Contro l'abusivismo solo spiccioli

Giacinto Pipitone

PALERMO

*** Una notte di scontri in commissione, poi la Finanziaria Ter ha visto la luce in commissione Bilancio. Erano le 8,30 di ieri e il testo ha preso forma forte di una pioggia di contributi a enti, associazioni e precari: la parte più corposa della manovra da 220 milioni.

Per appianare gli scontri in commissione sono stati necessari vari compromessi. Che si traducono in una moltiplicazione degli emendamenti di spesa. Con logiche non sempre lineari: malgrado l'ondata di solidarietà verso il sindaco di Licata, lo stanziamento a favore dei Comuni per abbattere le case abusive non ha superato i 300 mila euro. Somme che per l'Anci basterebbero per 3 o 4 case al massimo. Trecentomila euro è meno di quanto incasserà da solo l'autodromo di Pergusa (400 mila euro) e meno anche di quanto incasseranno insieme i due centri studi Cess (150 mila) Isas (180 mila). Al solo Castelbuono Jazz Festival andranno 100 mila euro.

La pioggia di finanziamenti appro-

vata in commissione prevede anche 70 mila euro alla biblioteca Fardelliana di Trapani, 50 mila al Luglio trapanese, 100 mila euro alle associazioni dei sordomuti, 100 mila euro alla Fondazione Piccolo, 150 mila al consorzio agrario di Palermo, 100 mila alle associazioni dei coltivatori di pesche e 300 mila euro alle Bio-banche.

Qualcosa va ai teatri: 150 mila euro al Biondo, 100 mila a quello di Agrigento, 250 mila euro al Brass Group.

I sindaci protestano anche, e soprattutto, per il taglio dei fondi attesi in questa manovra: la bozza uscita dalla giunta stanziava 115 milioni per chiudere i bilanci e, soprattutto, pagare le vecchie rate dei mutui. Dalla commissione Bilancio sono arrivati invece appena 50 milioni: gli altri - commenta Vincenzo Vinciullo, presidente della commissione - potrebbero arrivare da un mutuo che la Regione non esclude di accendere. Ma serviranno dei mesi. «I Comuni - ha detto Luca Cannata dell'Anci - corrono rischi enormi. Cresce il numero dei quelli in dissesto e di quelli con piani di riequilibrio pluriennali, che si trovano costretti a fare sforzi immensi che rischiano di essere va-

nificati dalle modalità con cui si erogano i trasferimenti regionali».

Una fetta notevole della Finanziaria Ter va alle varie categorie di precari: un milione e 770 mila ai trattoristi dell'Esa, un altro milione e mezzo che si somma alla trentina di milioni già stanziata a febbraio va ai Pip di Palermo, poco meno di un milione e mezzo è destinato poi ai cantieri di lavoro in cui sono impiegati i meno abbienti a Caltanissetta ed Enna. Un milione e 300 mila euro andranno ai Comuni in dissesto per pagare i contrattisti.

Altri fondi andranno a enti che li utilizzeranno per pagare stipendi: 23,9 milioni alle Province di Siracusa, Ra-

gusa ed Enna, due milioni ai gestori delle riserve naturali, 400 mila euro ai custodi delle dighe, un milione e 400 mila euro all'associazione allevatori, 300 mila euro al Corfilac, 100 mila euro ciascuno all'Istituto Zooprofilattico e a quello per l'Incremento Ippico.

Gli ultimi finanziamenti, almeno per ora, sono destinati alla Kore di Enna (1,5 milioni) e alle associazioni dei talassameci (1,2 milioni). Ci sono poi una serie di voci che pur incassando somme notevoli hanno visto ridurre il proprio budget rispetto alle previsioni: l'Irsap, l'istituto caro a Crocetta e all'assessore Mariella Lo Bello che raggruppa i consorzi industriali, doveva

avere 12,4 milioni ma ne avrà 8,4. L'Azienda siciliana trasporti scende da 2,5 a un milione, la formazione professionale avrà 16 milioni invece dei 17 previsti per chiudere il finanziamento destinato ai corsi dell'obbligo formativo recentemente finiti al centro delle polemiche per una ondata di assunzioni contestate dai sindacati.

Vinciullo ha spiegato che il via alle votazioni in aula è fissato per lunedì con l'obiettivo di arrivare al traguardo entro fine settimana. Ma il clima è di grande tensione: «Anche questa manovra - ha commentato Marco Falcone di Forza Italia - si contraddistingue purtroppo per una serie di norme mancia con le quali si cercherà di ac-

contentare alcuni recalcitranti deputati di maggioranza. Si tratta di diverse norme della ex tabella H che sottraggono tra l'altro risorse all'Irsap e ai Comuni».

La strategia di prevenzione a medio e lungo termine della Rete delle professioni tecniche

Definito il piano antisismico

Fascicolo di fabbricato e certificazioni obbligatori

Fascicolo di fabbricato a contenuto variabile, certificazione sismica obbligatoria, inserimento dei dati sul livello di sicurezza degli edifici nelle banche dati del Catasto e professionisti tecnici protagonisti nella definizione delle priorità di intervento. Sono i contenuti principali del Piano di prevenzione del rischio sismico elaborato dalla Rete delle professioni tecniche (Rpt), successivamente arricchito con i contributi dell'Anaci, Con-Scienze, Copi, Enea, Ingv, Ispra, Issa e Uni, e presentato ieri in occasione del convegno «Prevenzione civile. Dalle emergenze a casa Italia», organizzato dalla Struttura #italiasicura di Palazzo Chigi.

Il piano della Rete, un corposo documento di circa 40 pagine, fa leva su un arco di tempo che passa dal medio al lungo termine per la messa in sicurezza degli edifici. Innanzitutto si parte da una norma: Rpt pensa ad un decreto legge e a successivi decreti legislativi, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del dl, per regolare i tre passaggi. In questo quadro però i professionisti, si legge nel documento, «adeguatamente formati e competenti» devono svolgere le loro mansioni secondo il principio di sussidiarietà rispetto alla pubblica amministrazione che da sola non sarebbe in grado di portare a compimento un programma così complesso.

Per attuare un'opera di monitoraggio sismico quindi la Rete propone di utilizzare una scheda sintetica specializzata per tipologia

edilizia che si basi sullo sviluppo della conoscenza (visiva, documentale, lettura delle caratteristiche della costruzione, valutazione delle condizioni geologiche e degli aspetti strutturali e geotecnici). Il monitoraggio dovrebbe dare priorità agli edifici pubblici e ai beni vincolati e di interesse storico artistico, partendo dalle zone a maggiore rischio sismico. La definizione delle priorità dovrebbe essere curata dai tecnici.

Naturalmente in questa azione di monitoraggio il Fascicolo del fabbricato diventa fondamentale. Rpt propone che per ciascun edificio vi sia un apposito fascicolo entro 24 mesi dall'emanazione di un dlgs attuativo che integri i dati già acquisiti e che preveda un approfondimento sugli elementi di vulnerabilità rilevati, permettendo di definire così con esattezza le modalità di risanamento necessarie per mitigare il rischio.

Nel percorso tracciato la redazione del fascicolo è propedeutica alla certificazione sismica obbligatoria, in un primo momento applicata alle nuove costruzioni, alle compravendite immobiliari e alle locazioni, successivamente estesa a tutti gli immobili pubblici e privati, partendo dalle zone con un'elevata priorità sismica.

Queste attività, sostiene Rpt, dovrebbero progressivamente diventare obbligatorie, prevedendo controlli a campione per verificare il rispetto delle misure. Quindi un periodo massimo di dieci anni per la messa in sicurezza di immobili loca-

lizzati nelle zone soggette a rischio più elevato, 15 anni per le zone a medio rischio, 20 anni per le zone a basso rischio e così via.

A fare da contrappeso agli obblighi dovrebbero esserci, si legge nel documento, degli incentivi dello Stato. Ad esempio contributi pari almeno al 60% della spesa complessiva sostenuta, incentivi e sgravi fiscali così come previsto nel settore energetico.

Nel programma della Rete inoltre sono previsti programmi di sensibilizzazione sul rischio sismico nelle scuole e corsi di aggiornamento dei professionisti tecnici per l'attuazione del piano di prevenzione.

«È importante», secondo il Consiglio nazionale, «che il tema del rischio sismico non resti sulla carta ma diventi presto un'azione concreta anche attraverso la semplificazione normativa, la definizione delle priorità nella messa in sicurezza, la previsione di incentivi per i cittadini interessati. In questo quadro secondo il Cnpi il fascicolo è fondamentale perché permette di arrivare ad una conoscenza dello stato di sicurezza di ogni edificio, avviando un percorso virtuoso che dovrà portare ogni italiano ad avere una casa sicura».

— © Riproduzione riservata —

Il decreto del ministro delle infrastrutture porta le categorie superspecialistiche da 13 a 15

General contractor più vincolati

Ampliato l'obbligo di raggruppamento fra i subappaltatori

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

Passano da 13 a 15 le lavorazioni specialistiche per le quali non si può utilizzare l'avvalimento se il loro importo supera il 10% dell'appalto. Dopo il parere del Consiglio di stato del 21 ottobre il ministro delle infrastrutture ha firmato il decreto contenente l'elenco delle opere cosiddette superspecialistiche attuativo dell'art. 89 comma 11 del nuovo codice che per esse non ammette l'avvalimento qualora il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori, e, ai sensi dell'art. 105 comma 5, non consente il subappalto oltre il 30% del valore delle opere, imponendo quindi l'aggregazione dell'impresa specialistica in un raggruppamento temporaneo di imprese.

Il decreto, adesso alla registrazione della Corte dei conti una volta pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* si applicherà ai bandi di gara emessi successivamente a tale data. Previsto anche un monitoraggio sulla sua attuazione per i successivi 12 mesi.

Fra gli elementi di maggiore interesse del provvedimento emerge innanzitutto l'inclusione nell'elenco di tali opere delle categorie OS 12-B (barriere «paramassi, fermaneve e simili») e OS 32 (strutture in legno). Tali opere si aggiungono a quelle già previste dalla precedente disciplina: OG 11 (impianti tecnologici), OS 2-A (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili), OS 2-B (beni culturali mobili di interesse archivistico e librario), OS 4 (impianti elettromeccanici trasportatori), OS 11 (apparecchiature strutturali speciali), OS 12-A (barriere stradali di sicurezza), OS 13 (strutture prefabbricate in cemento armato), OS 14 (impianti di smaltimento e recupero rifiuti), OS 18-A (componenti strutturali in acciaio), OS 18-B (componenti per facciate continue), OS 21 (opere strutturali

speciali), OS 25 (scavi archeologici), OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), OS 32 (strutture in legno).

Il decreto stabilisce, inoltre, quali debbano essere i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere superspecialistiche, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 83 del codice. In particolare, con riferimento a quest'ultimo profilo, il decreto prevede che le imprese debbano disporre nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti.

Tutto ciò per le categorie di lavori OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32.

Invece per le categorie relative alle lavorazioni in OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 occorre che l'impresa abbia un adeguato stabilimento industriale specificatamente adibito alla produzione di beni oggetto della relativa categoria.

Infine, nella categoria OG 11 si richiede di possedere per ciascuna delle categorie specializzate OS 3 (impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (impianti interni elettrici, radiofonici e televisivi), in una percentuale di requisiti suddivisa nelle singole classifiche, cioè per la categoria OS 3 il 40%, per la categoria OS 28 il 70% e per la categoria OS 30 il 70%. L'operatore in possesso dei requisiti di cui all'ultimo punto nella categoria OG 11, può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

PARTECIPA SOLO CHI HA IL DURC IN REGOLA

In gara non si possono regolarizzare i contributi

Non ammesse regolarizzazioni postume in gara della propria posizione previdenziale. Lo ha affermato il Consiglio di stato, sezione quarta, con la sentenza del 18 novembre 2011 n. 4801 su una questione già posta, peraltro dalla stessa sezione di Palazzo Spada, all'adunanza plenaria per sapere se l'obbligo degli istituti previdenziali di invitare l'interessato alla regolarizzazione del Dure (cosiddetto preavviso di Dure negativo), sussista anche nel caso in cui la richiesta provenga dalla stazione appaltante in sede di verifica della dichiarazione resa dall'impresa in sede di autodichiarazione dei requisiti ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera i) del dlgs n. 163 del 2006. In altri termini, veniva richiesto se la mancanza dell'invito alla regolarizzazione impedisse di considerare come «definitivamente accertata» la situazione di irregolarità contributiva (tale quindi da determinare l'esclusione dalla gara).

L'adunanza plenaria si era pronunciata negativamente: l'impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva.

Su questo punto va segnalato che anche la Corte di giustizia europea La Corte Ue, con la sentenza del 10 novembre 2016, relativa alla causa C-199/15, ha rilevato che è legittima la norma nazionale che prevede l'esclusione del concorrente dalla gara per mancata regolarità contributiva, anche se tale irregolarità sia sanata successivamente, prima dell'aggiudicazione e della verifica d'ufficio. Pertanto, non solo non rileva la regolarizzazione tardiva ma, a maggiore ragione, in base all'adunanza plenaria, non è possibile evitare l'esclusione dell'impresa che versi in stato di irregolarità contributiva al momento della presentazione dell'offerta, venga previamente invitata a regolarizzare la propria posizione previdenziale e nonostante tale invito perseveri nell'inadempimento dei propri obblighi contributivi.

L'istituto dell'invito alla regolarizzazione può, dunque, operare solo nei rapporti tra impresa ed ente previdenziale, ma non rileva per la stazione appaltante.

Delibera Anac valida con il nuovo codice dei contratti

Offerte tecniche carenti senza soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio non è utilizzabile per sanare carenze delle offerte tecniche presentate in una gara di appalto. Lo ha affermato l'Anac, con la delibera n. 1093 del 26 ottobre 2016 in merito alla legittimità dell'esclusione di un concorrente dovuta alla mancata presentazione nell'offerta tecnica di un appalto integrato di alcuni elaborati progettuali, consistenti nel «censimento e progetto di risoluzione delle interferenze» e nel «quadro economico con le indicazioni delle singole voci senza importi». Questa documentazione era stata richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis del bando di gara che ne richiedeva la predisposizione in base a quanto prevedeva l'allora vigente dpr 207/2010 agli articoli da 24 a 32 in tema di progettazione definitiva.

L'Autorità anti corruzione ha richiamato la determinazione 1/2015 sul soccorso istruttorio per ritenere legittima l'esclusione disposta dalla stazione appaltante: per l'Anac, nel caso specifico, risultava inammissibile l'utilizzo del soccorso istruttorio perché si tratta di un istituto che non ha la finalità di «supplire a carenze dell'offerta». Se ciò fosse ammesso si determinerebbero diversi effetti negativi: in primo luogo si «produrrebbe un'alterazione della par condicio e del libero gioco della concorrenza»; in secondo luogo «si violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa». Infine, ammettere l'impiego del soccorso istruttorio per sanare le carenze dell'offerta tecnica significherebbe «eludere la natura decadenziale dei termini cui è soggetta la procedura e implicherebbe la violazione del principio di segretezza delle offerte».

In particolare, secondo l'Autorità, il soccorso istruttorio, disciplinato ai sensi dell'art. 46, comma 1 del dlgs 163/06, norma in vigore all'epoca dello svolgimento della gara, «si riferisce al potere-dovere di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero

di completarli, ma non può essere utilizzato per supplire a carenze dell'offerta tecnica», a maggior ragione in presenza di una previsione del bando richiesta a pena di esclusione.

In altre parole l'istituto è finalizzato a sanare ogni omissione o incompletezza documentale, superando il limite della sola regolarizzazione e integrazione di quanto già dichiarato e prodotto in sede di gara in relazione ai requisiti di partecipazione. Del tutto estranea all'impiego del soccorso istruttorio è quanto accade nella successiva fase di offerta.

Anche la giurisprudenza, ha detto l'Anac ha interpretato la norma del vecchio codice affermando che si indirizza al potere-dovere di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti. Pertanto ne viene confermata l'impossibilità di applicazione in caso di inosservanza di una chiara clausola di gara che imponeva la produzione di elaborati facenti parte del progetto definitivo che doveva prodursi in sede di gara di un appalto integrato.

La delibera Anac mantiene la sua validità anche nell'ambito del nuovo codice dei contratti pubblici dal momento che anche il comma 9 dell'articolo 83 si riferisce alla possibilità di sanare le carenze di qualsiasi elemento della domanda di partecipazione, quindi anche del Dgue «con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica».

—© Riproduzione riservata—

CONSIGLIO DEI MINISTRI/Ok a due dlgs sulle autorizzazioni d'impresa e gli enti camerali

Scia, consulenze gratis in p.a.

Assistenza pubblica sui placet, salvo i diritti di segreteria

DI MARILISA BOMBI

Le pubbliche amministrazioni faranno consulenza gratuita su come compilare e presentare comunicazioni, Scia e richieste di autorizzazione, salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge. E questo per tutti i procedimenti collegati all'attività di impresa o per il settore dell'edilizia, che il governo ha elencato in una specifica tabella. Tabella che integra il decreto legislativo sulla cosiddetta Scia2, approvato ieri in via definitiva dal Consiglio dei ministri.

Diventa, inoltre, obbligatorio il parere delle associazioni di categoria per le limitazioni al commercio in centro storico previsto dal codice Urbani. E ancora, arriva una individuazione precisa del regime amministrativo da applicare per il commercio, la somministrazione e alcune tipologie di attività artigiana o disciplinate dal testo unico di pubblica sicurezza. Il governo ha così rispettato i tempi di marcia; il dlgs completa il percorso avviato con la legge Madia dello scorso anno, ovvero la legge 124/2015. Il primo passo su questa strada è stato il dlgs 126/2016 ma, vista la complessità della materia, era stato deciso lo stralcio della individuazione, disposta con tabella, delle tipologie proce-

dimentali alle quali va ricondotta l'attività di impresa in alcuni specifici settori. Ciò in quanto il medesimo decreto approvato ieri ha specificatamente previsto l'emanazione di uno o più ulteriori decreti integrativi per le attività non ancora individuate ed ipoteticamente ancora da semplificare. Corposa la cosiddetta tabella A, allegata al decreto, suddivisa in due distinte parti: una prima relativa all'attività di impresa e la seconda relativa all'edilizia, fermo restando che con il nuovo decreto legislativo si va anche a modificare diverse disposizioni contenute nel T.u. edilizia, ovvero il dpr 380/2001. Il provvedimento era stato licenziato dal governo, in via preventiva, già il 15 giugno scorso e ha superato, con parere favorevole - seppure a volte condizionato - il complesso iter procedimentale. Lo stesso, infatti, vagliato dalla Conferenza unificata nella riunione del 29 settembre ha visto recepite le richieste delle regioni, nel senso che gli enti locali territoriali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal decreto, potranno prevedere livelli ulteriori di semplificazione.

Il decreto, nella sua stesura definitiva, tiene conto anche delle osservazioni fornite dal Consiglio di stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi il 21 luglio scorso. Dalla lettura dei pareri espressi e del testo approvato ieri in Consiglio dei ministri, in sostanza, si può prendere atto che sono state comples-

sivamente recepite le istanze degli enti preposti alla tutela dei diversi interessi. Degna di nota, peraltro, è l'abrogazione dell'art. 126 del Tulp il quale prevedeva l'obbligo di comunicare al comune il commercio di cose antiche e che l'ente locale era tenuto a segnalare agli uffici preposti alla tutela dei beni culturali, in base al codice Urbani. Corto circuito questo che rimuove, con un colpo di spugna, le attività di monitoraggio sul commercio di antichità.

Edilizia, La Greca: “In Sicilia legge da rivedere”

Il legislatore siciliano in materia edilizia, a distanza di oltre 15 anni, con la recente L.R. 10 agosto 2016, n. 16, ha recepito il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), eliminando le perplessità sulla sua applicabilità in Sicilia, che talvolta è emerso sia in dottrina che in giurisprudenza.

Sull'argomento Il Mattino di Sicilia ha incontrato Giuseppe La Greca, magistrato amministrativo presso il T.A.R. Sicilia, autore del nuovo repertorio, recentemente pubblicato da Maggioli, dal titolo “Il Testo unico dell’edilizia in Sicilia”.

Il libro si sviluppa secondo un'impostazione sinottica che ricomprende il testo unico statale e le disposizioni legislative regionali formalmente vigenti (non oggetto di abrogazione espressa), nei limiti in cui queste ultime siano “corrispondenti”, sul piano del contenuto, alle previsioni del medesimo testo unico.

Considerando la sua esperienza di magistrato dottore La Greca, qual è il suo giudizio complessivo sul testo normativo regionale?

Il mio giudizio complessivo sul testo regionale non è del tutto positivo. A fronte di un primo timido passo verso la semplificazione normativa, la legge regionale, in primo luogo, non si è limitata a far proprio il testo unico così come è vigente in sede statale ma vi ha apportato alcune significative modifiche. Ciò, di per sé, rende oscura la disciplina e genera alcune difficoltà interpretative ed applicative per gli uffici degli enti locali, con conseguente possibile incremento del contenzioso. In secondo luogo il giudizio non è del tutto positivo per il merito delle modifiche apportate, per lo più volte, più che a tutelare il territorio, ad incentivarne, in maniera più o meno esplicita, il “consumo”. Per non dire dell'assenza di iniziative volte a verificare l'impatto della regolamentazione, della mancata individuazione delle norme regionali tacitamente abrogate e di quelle che, in quanto ancora vigenti, necessitavano di una “risistemazione” all'interno di un unico testo legislativo, come del resto avvenuto quindici anni fa in sede statale.

In quali concrete difficoltà potrebbe imbattersi un cittadino in Sicilia rispetto al resto d'Italia ?

La previsione di modelli unici di istanze da inoltrare ai comuni e la tendenziale uniformità dei regolamenti edilizi, ove concretamente attuate, condurrà certamente ad una semplificazione per il cittadino. I veri problemi, per il vero, sorgono per la diversa qualificazione, operata dalla Regione, di alcuni istituti rispetto al testo unico statale, con una conseguente disparità di trattamento delle istanze edilizie. Una disciplina regionale differenziata, in Sicilia ammessa dallo Statuto autonomistico, deve essere rispettosa dei limiti delle competenze regionali e, tra gli altri, del canone della ragionevolezza.

Il Consiglio dei Ministri ha impugnato alcuni articoli del provvedimento: sulla legittimità di alcuni articoli della legge regionale. Quali rischi intravede dietro un eventuale sentenza di accoglimento da parte della Corte costituzionale ?

Più che parlare di rischi direi che una questione di legittimità costituzionale pendente sulla norma da applicare nell'ambito di un procedimento edilizio connota di incertezze il procedimento amministrativo e ciò sia per gli uffici sia per i destinatari dell'azione amministrativa. In questi casi bisogna pertanto operare con una certa prudenza. Peraltro mi risulta che sia stato già presentato un ddl di modifica della legge in relazione proprio ai pochi articoli impugnati. E' auspicabile, a tal proposito, che l'ARS preveda la formazione obbligatoria per gli addetti agli uffici tecnici nonché specifiche misure anticorruzione, rendendo così più incisive quelle già previste qualche anno addietro, proprio per gli uffici tecnici degli enti locali, dallo stesso ordinamento regionale.

**Gli interventi per 15 anni
Un piano da 75 miliardi
per dissesti e terremoti**

Carmignani a pag. 11

Dissesti e terremoti un piano da 75 miliardi

► Definite le linee d'intervento fino al 2032 ► Il ddl è stato presentato al Parlamento:
L'obiettivo è mettere in sicurezza il Paese 7 miliardi per la ricostruzione post sisma

LA STRATEGIA

ROMA L'Italia smette di guardare il cielo e contro le calamità naturali, siano alluvioni o terremoti, passa dall'affanno dell'emergenza alla saggezza della prevenzione. La ricetta da 75 miliardi da spendere nei prossimi quindici anni per fermare la furia delle piogge e l'anarchia delle scosse, arriva nel giorno in cui il Piemonte finisce sott'acqua e il Paese scopre che il conto dei disastri ammonta ogni anno a sei miliardi di euro. La cura porta la firma di un ossimoro #italiasicura, costola di palazzo Chigi per mettere a punto il piano per la messa in sicurezza del paese.

SEI MILIARDI

Si comincia con l'attualità. Le misure infatti interessano subito il Piemonte: nel piano nazionale contro il dissesto idrogeologico sono già previsti investimenti per 90 milioni per opere nell'area metropolitana di Torino e altri cento milioni per progettazioni e cantieri nelle aree più a rischio della regione. Compresa quella, in piena esondazione, del Tanaro, fiume diventato

in poche ore gonfio e minaccioso come l'annuncio di una catastrofe. L'Italia volta pagina e accelera il passo. Lo spiega Erasmo D'Angelis, il capo di #italiasicura: «Il governo è in grado di finanziare direttamente gli interventi, velocizzando le procedure». A guardare i suoi numeri, il piano annuncia certezze: dei 75 miliardi di investimenti previsti fino al 2032, ben 47,5 andranno in un fondo destinato alla realizzazione di opere di prevenzione nei settori del dissesto, del rischio sismico e dell'edilizia pubblica e scolastica. A questi, spiegano da #italiasicura, vanno aggiunti 9,8 miliardi per interventi relativi al dissesto idrogeologico (7,6 per il periodo 2015-2023 più 2,2 recuperati dai fondi 2010-2014 non spesi), 6,8 miliardi per l'edilizia scolastica (per aprire altri 5.300 cantieri dopo i 3.100 già chiusi).

LA GESTIONE

Capitolo a parte per la ricostruzione post terremoto, con 7 miliardi per la ricostruzione e 11,6 per gli incentivi ai privati che avviano ristrutturazioni antisismiche e di efficienza energetica. Le risorse non paiono il problema. Sostiene il ministro dell'Ambien-

te Gian Luca Galletti: «Le risorse per fare gli interventi su dissesto, bonifiche e depurazioni ci sono. La sfida è spendere presto e bene queste risorse. C'è un problema di governance della spesa, dobbiamo trovare un sistema più veloce di gestione di spesa». Aggiunge il sottosegretario Claudio De Vincenti: «Il lavoro che è stato avviato è importantissimo e fa da battistrada a un impegno più generale chiamato Casa Italia». Affinché la prevenzione diventi una politica stabile dell'amministrazione, il Governo sta pensando a creare un Dipartimento sotto le dirette dipendenze di palazzo Chigi. Quella della struttura fissa è una prerogativa legata proprio al cambio della filosofia: la prevenzione deve essere vista sotto la luce dell'investimento e non della spesa, tanto meno dello spreco. Per questo motivo, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, ribadisce una necessità importante: «È la politica a dover dare attenzione agli aspetti della prevenzione. Finora in Italia si è fatto molto, anche se in maniera non omogenea. Ora servono programmi di ampio respiro, ma ci vogliono tempi lunghi». E nervi saldi.

Italo Carmignani

47,5

I miliardi di euro complessivamente stanziati dall'esecutivo per prevenzione e infrastrutture nel periodo 2017-2032

11,6

In miliardi di euro gli incentivi messi a disposizione per l'antisismica e l'efficienza energetica (2017-2032)

9,8

In miliardi di euro i fondi per la lotta al dissesto idrogeologico del Paese, sempre per il periodo 2016-2023



La chiesa di San Benedetto a Norcia

Il ministro

Delrio: «Stiamo recuperando anni di ritardi»

Il refrain è noto: prevenire è meglio di curare. Ma questa volta agire significa salvare un paese dalla palude degli interventi misurati solo dalla burocrazia.

Per il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio: «Da Italia Sicura a Casa Italia, il Governo ha iniziato da subito a prendersi cura del territorio e

delle città, a fianco dei cittadini e dei sindaci, sbloccando risorse e con una programmazione solida e estesa nel tempo».

E ancora Delrio: «Dalle scuole alle periferie alle strade statali, stiamo recuperando anni di mancati interventi di manutenzione, per garantire sicurezza, rispetto dell'ambiente e qualità di vita.

Sostenere con incentivi rafforzati in Stabilità la rigenerazione energetica e antisismica dei condomini e delle abitazioni degli italiani, va nella direzione del prendersi cura delle nostre comunità, nei centri e nelle periferie, scegliendo la strada del riuso, di una sicurezza durevole e di interventi innovativi e intelligenti».

Appalti. Ordinanza del Tar di Milano

Meno vincoli ai lavori per società in concordato

Francesco Ferraro

Il Codice dei contratti pubblici abroga i vincoli della **Legge fallimentare** che incidono sull'affidamento di appalti a una società in concordato. Con l'ordinanza n. 1460/2016 del 15 novembre 2016 il Tar di Milano, seppur in via cautelare, si è pronunciato su due importanti questioni: gli effetti del decreto di omologazione del concordato preventivo su preclusioni e vincoli sanciti dall'articolo 110, Dlgs 50/2016, in materia di condizioni di partecipazione delle società in concordato alle procedure di gara; il rapporto tra l'articolo 110, Dlgs 50/2016, e l'articolo 186 bis, Legge fallimentare, che disciplina il concordato con continuità aziendale.

Nell'ambito del ricorso, era stata impugnata l'aggiudicazione di un appalto di lavori in favore di una società in concordato con continuità aziendale. Il decreto di omologazione era stato pubblicato ben prima dell'avvio della procedura di gara e prevedeva che l'impresa dovesse essere autorizzata dal giudice delegato ad assumere commesse di valore superiore a una determinata soglia. Ciò rendeva necessaria tale autorizzazione per l'appalto messo a bando, autorizzazione che difatti era stata resa.

Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'affidamento, sul presupposto che fossero necessari, ai fini dell'articolo 186-bis, comma 5, lettera a), non solo l'autorizzazione, ma anche il parere dell'esperto che attestasse la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La stazione appaltante si è difesa rilevando che, come da determinazione dell'Anac n. 3 del 23 aprile 2014, le preclusioni e i limiti alla partecipazione delle im-

prese in concordato alle pubbliche selezioni cessano con la chiusura della procedura, formalizzata con il decreto di omologazione del concordato (articolo 180 Lf). Successivamente all'omologa, la società ritorna in bonis e può prendere parte alle gare secondo le prescrizioni del decreto ex articolo 180 Lf. L'autorizzazione rilasciata dal giudice delegato era, quindi, di per sé sufficiente a consentire l'affidamento, posta l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'articolo 110 del Dlgs 50/2016 e dall'articolo 186-bis Lf successivamente all'omologa.

Sul fronte del rapporto tra fonti, la stazione appaltante ha sostenuto la tesi dell'abrogazione del sistema vincolistico previsto dall'articolo 186-bis a opera della disciplina meno restrittiva introdotta dall'articolo 110 del Dlgs 50/2016, da considerarsi quale norma riformatrice della materia, idonea a svolgere effetti abrogativi impliciti sulle disposizioni incompatibili della Legge fallimentare. Del resto, la ratio della norma codicistica è stata quella di semplificare l'accesso delle imprese in crisi al mercato delle commesse pubbliche.

Il Tar ha condiviso l'interpretazione sostenuta dall'amministrazione resistente affermando, da un lato, la piena applicabilità al caso del nuovo Codice degli appalti, «con conseguente irrilevanza del disposto di cui all'articolo 186-bis, comma 5, lettera a), della Legge fallimentare», dall'altro l'autosufficienza, nello specifico, dell'autorizzazione del giudice delegato. Ciò in ragione del fatto che, successivamente all'omologa, la sola disciplina del concordato è, appunto, il decreto di omologa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edilizia privata, ok finale al decreto «Scia 2»: più interventi minori senza comunicazione

Alessandro Arona

In attività libera (oggi Cil) pannelli solari, lavori su spazi esterni, aree ludiche senza fini di lucro. In arrivo «glossario unico»

Via libera definitiva del governo al decreto legislativo cosiddetto «Scia 2», cioè la seconda puntata del riordino e semplificazione della "Segnalazione certificata di inizio attività" (attività soggette alla regolamentazione pubblica, ma per cui basta un'auto-certificazione che attesti i requisiti di legge o regolamento). La Scia esiste dal 2010, ed è normalmente applicata in edilizia, ma l'obiettivo dei due decreti è chiarire meglio la casistica, dettare norme uniche nazionali, diffondere ancora di più lo strumento.

Il decreto approvato ieri contiene (Allegato A) un maxi **tabellone con l'elenco dettagliato** di tutte le attività soggette ad assenso pubblico in materia di: commercio (su aree private, su aree pubbliche, alimenti e bevande, strutture ricettive, etc..), edilizia privata (dalle manutenzioni ai grandi interventi), ambiente (Via, Aia, rifiuti, dighe, etc..). La tabella è il cuore del provvedimento e indica, per ogni attività, se è libera, se serve una comunicazione, una Scia, un provvedimento espresso e se scatta il silenzio-assenso. In gran parte è una ricognizione di leggi esistenti, ma l'obiettivo è fare chiarezza e obbligare tutte le Pa ad applicare senza scuse la Scia, ove ammessa. Regioni e Comuni sono tenuti ad adeguarsi al Dlgs entro il 30 giugno 2017, ma nel frattempo le norme saranno in vigore (dopo la pubblicazione in Gazzetta).

In materia edilizia, inoltre, il dlgs introduce alcune novità al Testo unico (Dpr 380/2001): **vengono semplificati i regimi abilitativi edilizi**, che dopo i tre iniziali del 2001 (attività libera, Dia e permesso di costruire) erano via via saliti a sette: libera, libera con comunicazione (Cil), libera con comunicazione asseverata (Cila), Scia, Super-Dia, permesso, permesso in alternativa alla Scia. Ora con le modifiche approvate ieri **si torna a cinque regimi**: libera, Cila, Scia, permesso, permesso in alternativa alla Scia.

Nel merito, **tre casistiche di interventi edilizi minori potranno essere fatti in attività libera**, senza alcuna comunicazione (oggi serve invece la Cil): opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, entro l'indice di permeabilità; installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici (fuori dai centri storici); aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici. Nella prima versione del decreto c'erano anche le «opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee», ma nel testo finale è stato re-inserito un'obbligo di comunicazione.

Sempre in edilizia, viene **modificato il criterio di residualità**: gli interventi non definiti dalla legge (e dal tabellone) si fanno **con Cil, e non più con Scia**, semplificando un po' le cose per casi residuali o in caso di dubbio.

Resta la **norma "anti-McDonald's"**, e cioè la possibilità dei Comuni (previa intesa con la Regione e sentito il Soprintendente) di individuare zone o aree della città nelle quali l'esercizio di una o più attività è soggetta ad autorizzazione, a scopo di limitarle o vietarle in quanto non compatibili con il particolare valore archioeologico, culturale, storico, artistico o paesaggistico delle aree indicate. «La norma - sostiene Federdistribuzione - serve a legittimare un regolamento fatto dal sindaco Nardella a Firenze per bloccare il McDonald's e altri esercizi ritenuti incongrui con il centro storico di Firenze. La norma per noi è contraria ai principi di liberalizzazione delle attività economiche e presenta profili di incostituzionalità. Faremo ricorso».

Previsto infine un **glossario unico in edilizia**, per spiegare anche ai non addetti ai lavori quale procedura serve per i singoli e pratici casi di piccoli lavori (apertura finestra, copertura terrazzo, ect...). Sarà il ministero delle Infrastrutture a farlo per decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Dlgs, previa intesa con la conferenza unificata.

In Gazzetta le linee guida per gli appalti sottosoglia: procedura negoziata da motivare sopra i 500mila euro

Mauro Salerno

Rafforzato il principio di rotazione: da considerare eccezionale l'affidamento alle imprese uscenti

Dopo le indicazioni per il Responsabile del procedimento, tocca al vademecum per i piccoli appalti . Anche le linee guida sull'assegnazione dei contratti sottosoglia, approvate dall'Anac a fine ottobre, sono sbarcate ieri in Gazzetta Ufficiale (n. 274 del 23 novembre). Salgono così a quattro i provvedimenti di attuazione della riforma appalti definitivamente operativi.

La novità maggiore contenuta nel testo - inserita solo nella versione finale del provvedimento, varato dopo il parere del Consiglio di Stato - è il giro di vite per gli appalti sopra i 500mila euro. Per tutelare al massimo il principio di massima concorrenza nell'assegnazione dei contratti, l'Anac introduce di fatto una soglia di trasparenza intermedia tra quelle previste dal codice, valutando come "normale" l'avvio di una gara formale al posto della procedura negoziata prevista dal Dlgs 50/2016. E imponendo alle stazioni appaltanti che optano invece per la procedura a inviti (con o senza bando) di motivare il «mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti».

Sotto lo stesso profilo deve essere valutata anche l'indicazione mirata a considerare del tutto eccezionale - e con onere di motivazione "appesantito" - la possibilità di affidare il contratto (sotto i 40mila euro) all'impresa uscente o di includerla tra i 5 invitati alla procedura (tra 40mila e 150mila euro).

Confermata invece l'indicazione

Consiglio di Stato: non è abuso l'aumento di volume mirato al rinforzo anti-sismico dell'edificio

Donato Palombella

Palazzo Spada mette fine a una lunga lite tra proprietari e Comune. Per i giudici l'aumento del «pacchetto strutturale» non va sanzionato

Il Comune non può sanzionare i «volumi strutturali» realizzati per dare maggiore solidità al fabbricato e renderlo antisismico. In ogni caso la sanzione deve essere quantificata in relazione al "profitto" conseguito dai proprietari che deve essere valutato solo in relazione al costo della demolizione dell'abuso. Il Consiglio di Stato, [con la sentenza n. 4824 del 18 novembre 2016](#), pone fine ad una annosa questione nata nel 2005 che ha contrapposto Comune, proprietà, progettisti e direttore dei lavori; la decisione interviene su una materia scottante, in un momento storico in cui la Penisola è stata funestata da avvenimenti purtroppo a tutti ben noti.

La ristrutturazione comporta un "piccolo" abuso

Viene rilasciato un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un edificio in area soggetta a vincolo paesaggistico. In fase esecutiva vengono realizzate alcune varianti in corso d'opera non autorizzate, che cadono sotto la scure dei vigili tecnici comunali. Viene contestata una maggiore altezza dell'edificio di circa 90 cm, un minimo ampliamento del corpo scale (mq 2,43), il diverso posizionamento di alcune finestre nonché alcune modifiche delle finiture pertinenziali. Le varianti non comportano alcun aumento di superficie utile, in quanto la maggiore altezza è stata determinata solo ed esclusivamente da un aumento del «pacchetto strutturale» ovvero degli spessori dei solai, allo scopo di rendere la struttura antisismica. Il verbale dei vigili colpisce, ovviamente, la proprietà, il progettista ed il direttore dei lavori.

Si tenta al via della sanatoria

La contestazione riguarda una duplice violazione, la realizzazione dell'abuso edilizio e la violazione delle norme paesaggistiche. Per sanare l'abuso edilizio, viene presentata una domanda di variante in corso d'opera e un permesso di costruzione in sanatoria. Poiché l'intervento ricade in area vincolata, viene presentata una domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria (art. 146 del Dlgs n. 42/2004) che viene negata trattandosi di interventi già realizzati. Parallelamente viene presentata domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 del Dlgs n. 42/2004) che, paradossalmente, viene rilasciata alla proprietà ma negata ai tecnici.

Scattano le prime sanzioni pecuniarie

Sancita la compatibilità paesaggistica, il Comune concede la sanatoria applicando, però, una maxi sanzione di oltre 295mila euro, di cui circa 52mila euro quale sanzione edilizia (art. 34 Dpr n. 380/2001) e circa 243mila euro quale «danno ambientale» (art. 167 del Dlgs n. 42/2004). I tecnici e la proprietà fanno fronte comune e il Tar annulla il diniego di autorizzazione paesaggistica, a cascata viene annullato il diniego del permesso di costruire in sanatoria e le relative sanzioni pecuniarie.

Il Comune "ricalcola" le sanzioni

Uniformandosi alla sentenza del Tar, il Comune rilascia il permesso di costruire in sanatoria subordinandolo al pagamento di una sanzione di circa 256mila euro, quindi di poco inferiore alla precedenza, di cui circa 12mila euro come sanzione edilizia calcolata presupponendo la realizzazione di superfici utili e circa 243mila euro per l'abuso paesaggistico.

Scoppia la lite tra proprietà e tecnici

La modalità di quantificazione delle sanzioni viene impugnata dinanzi al Tar ma, nelle more della sentenza, i proprietari preferiscono mettersi in tasca il permesso di costruire in sanatoria quindi versano l'intero importo della sanzione (euro 256mila euro). Parallelamente, sentendosi danneggiati, iniziano un'azione di risarcimento danni nei confronti del progettista e del direttore lavori.

Il Tar mette fuori gioco la sanzione

Il Tar, alla fine, annulla la sanzione irrogata dall'amministrazione ritenendo errato il meccanismo di calcolo utilizzato dal Comune. Secondo il Tar la sanzione non deve essere calcolata sulla base della maggiore cubatura realizzata, bensì in base al «maggior importo tra danno arrecato e profitto conseguito». La sentenza passa in giudicato ma il Comune non restituisce le somme già incassate dai proprietari (ovvero i famosi 256mila euro).

Parte il ricorso per ottemperanza

Progettista e Direttore lavori, essendo stati chiamati in causa dalla proprietà che chiedeva il rimborso della sanzione versato al Comune, si rivolgono nuovamente al Tar chiedendo di ordinare al Comune la restituzione di quanto versato dai proprietari per la sanzione poi annullata nonché il risarcimento dei danni forfettariamente indicati in euro 5.000.

Sanzioni atto terzo

Il Comune controbatte con un nuovo provvedimento, sostitutivo di quello annullato, ricalcolando la sanzione pecuniaria per la violazione paesaggistica sulla base del "maggior profitto" che viene quantificato trasformando i volumi abusivamente realizzati in superficie utile e, quindi, utilizzando lo stesso meccanismo già dichiarato illegittimo dal Tar. Ancora una volta il caso finisce dinanzi al Tar che annulla anche questo provvedimento. Il Comune non si dà per vinto, impugna la sentenza ed emette un nuovo provvedimento che riduce la sanzione paesaggistica a "soli" 91mila euro, pari al costo della demolizione e ricostruzione del fabbricato. Ovviamente anche questo provvedimento viene impugnato.

Il parere del Consiglio di Stato

La sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4824 del 18 novembre 2016 scrive finalmente fine a questa perniciosa questione che si è trascinata per oltre un decennio. Il giudice d'appello parte dal presupposto che il Comune avrebbe dovuto determinare la sanzione sulla base del "profitto" conseguito dai proprietari a seguito della realizzazione della maggiore altezza del fabbricato. Tale sanzione non deve tener conto del "danno" in quanto l'intervento, alla resa dei conti, è risultato compatibile con il vincolo paesaggistico esistente. Nel caso in esame l'abuso consiste nella realizzazione di un (modesto) maggior volume che, peraltro, non ha comportato la realizzazione di una maggiore superficie utile e, quindi, non ha comportato un beneficio per i proprietari se non in termini di maggior sicurezza essendo determinato solo ed esclusivamente da un incremento dello spessore delle strutture portanti e dei solai. Tale variante è stata resa necessaria per rendere il fabbricato antisismico.

Gli errori commessi dal Comune

Sbaglia il Comune quando, per quantificare la sanzione, trasforma la maggiore volumetria realizzata in metri quadrati in quanto, in realtà, non è stata realizzata una maggiore superficie utile/vendibile. Sbaglia il Comune anche quando vuole parametrare la sanzione tenendo presente il costo della demolizione e ricostruzione del fabbricato (con riduzione delle cubature). Il maggior volume, come detto, è stato determinato da un spessimento delle strutture e tale variante è stata resa necessaria per rendere le strutture antisismiche e, quindi, più sicure. Rinunciare a tale maggior volume comprometterebbe la statica dell'edificio. In buona sostanza, secondo il Consiglio di Stato, la variante non ha comportato alcun "profitto" per cui non andrebbe sanzionata.

Bacchettato il Comune che, con una serie di provvedimenti, ha cercato di eludere le sentenze del Tar e, dopo aver incassato l'importo della sanzione versata dai proprietari, ha ommesso di restituirla. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha accolto anche la domanda di risarcimento danni avanzata dal progettista e dal direttore dei lavori, a cui vengono liquidati, in via equitativa, euro 5.000 ciascuno.

La sanzione applicabile

L'importo della sanzione, secondo il giudice amministrativo, deve essere parametrato al «profitto» conseguito dai proprietari, profitto che coincide con il «mancato esborso dell'importo relativo ai costi della demolizione [non anche ricostruzione] della sola opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica.... senza tenere conto delle altre parti dell'edificio realizzate legittimamente». Si precisa, al riguardo, che, secondo il Consiglio di Stato, tali costi devono essere ragguagliati all'anno 2005, epoca in cui avrebbe dovuto essere realizzata la demolizione delle opere abusive e non alla data odierna.

Manovra. La tassa sui licenziamenti post-cantiere salta per sempre

Giuseppe Latour

Via libera ai 300 milioni al ministero delle Infrastrutture per il piano nazionale di piste ciclabili

La tassa sui licenziamenti post cantiere salta per sempre. È questa la modifica più importante che la Camera ha portato giovedì al disegno di legge di Bilancio. La grande attesa della vigilia era tutta concentrata sulle norme in materia di detrazioni fiscali, ma è stata tradita: i deputati non hanno fatto in tempo ad affrontare il tema. Se ne discuterà in Senato. Sono, invece, state approvate diverse proposte rilevanti. Come i 300 milioni al ministero delle Infrastrutture per il piano nazionale di piste ciclabili, l'ampliamento delle materie del maxi fondo di investimenti dell'articolo 21, l'attivazione dell'operazione post Expo e, infine, il vincolo per gli oneri di urbanizzazione dei Comuni: non potranno essere utilizzati per la spesa corrente. Nessuna apertura, invece, sugli emendamenti promossi dall'Ance nei giorni scorsi: proroga del bonus Iva per le abitazioni ad alta efficienza energetica e sconti per le permutate con successiva riqualificazione degli immobili.

La tassa sui licenziamenti

La modifica più rilevante alla legge di Bilancio riguarda la tassa sui licenziamenti. La questione nasce dalla legge Fornero (n. 92 del 2012). Qui all'articolo 2 comma 31 è stato introdotto un contributo a carico dei datori di lavoro, "in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni". Per l'esattezza l'obolo è pari al 41 per cento del trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni: una cifra compresa tra 500 e 1.500 euro. Il successivo comma 34 escludeva, per il periodo 2013-2015, dal versamento di questo contributo alcuni casi, tra i quali rientrava l'interruzione "di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere". Questa previsione è stata allargata con il decreto milleproroghe dello scorso anno: qui è stato modificato il periodo di esclusione prorogandolo a tutto il 2016. Adesso l'esclusione viene di fatto portata a regime. Il contributo, quindi, "non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali" o in caso di interruzione "di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere". Questo sconto vale, per l'esattezza, 37,8 milioni di euro all'anno.

Piste ciclabili

Un impegno decisamente più massiccio viene, invece, disposto a favore delle piste ciclabili. La manovra, infatti, autorizza la spesa di 13 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e di 40 milioni di euro all'anno tra il 2019 e il 2024 "per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche, previsto dalla legge di Stabilità 2016, dove – va ricordato – erano già state autorizzate spese per 17 milioni nel 2016 e per 37 milioni all'anno nel 2017 e nel 2018. L'accantonamento complessivo, insomma, sale di quasi 300 milioni di euro. Questi soldi saranno destinati a progetti individuati con decreto del ministero delle Infrastrutture.

Il fondo di investimenti allargato

Da registrare anche una consistente integrazione all'articolo 21, che regola il nuovo maxi fondo di investimenti. Nell'elenco delle materie oggetto dell'azione del plafond vengono aggiunte parecchie voci: mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie, rete idrica e opere di collettamento, fognatura e depurazione, risanamento ambientale e bonifiche, investimenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie ed eliminazione delle barriere architettoniche.

I proventi dei titoli abilitativi

Molto importante, ancora, il contenuto del nuovo articolo 64-bis che prevede, a partire dal primo gennaio del 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni a una serie di interventi, "quali la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento complessi edilizi nei centri storici e nelle periferie, demolizione di costruzioni abusive". In pratica, con una norma presa di peso dal Ddl sul consumo di suolo, questi oneri dovranno uscire dal circuito della spesa corrente per essere dedicati interamente agli investimenti e alla manutenzione del territorio.

Il post Expo

Viene messa in moto, con il nuovo articolo 19 bis, l'operazione post Expo. Si parte dalla nomina di un commissario straordinario per la liquidazione della società Expo 2015. In contemporanea, vengono avviate le attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'università di Milano nell'area, autorizzando uno stanziamento di 8 milioni nel 2017. Per la liquidazione, i soci di Expo potranno versare un massimo di 23,69 milioni di euro mentre il Mef potrà arrivare fino a un massimo di 9,46 milioni.

Rinvio sui bonus fiscali

Da segnalare, infine, il clamoroso stop alla discussione sull'articolo 2, dove è contenuta tutta la materia delle detrazioni fiscali. Sul punto c'erano diverse proposte firmate dalla commissione Ambiente e c'era un emendamento Pd che prevedeva di estendere, fino al 2021, l'ecobonus e il sismabonus per il condomini anche ai contribuenti no tax area (pensionati e incapienti). Chiarendo, soprattutto, la norma sulla cessione dei crediti, da allargare dai semplici fornitori alle banche. Per mancanza di tempo non è stato possibile discuterne. Se ne riparlerà al Senato.